

**CENTRO INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE  
DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO – SEDE ITALIANA**

**ONLUS**

**STATUTO**

*TITOLO PRIMO*

*DISPOSIZIONI GENERALI*

*DENOMINAZIONE - FINALITA' - AMBITO E DOMICILIO*

**ARTICOLO 1**

**DENOMINAZIONE E REGIME GIURIDICO**

1. È costituita l'Associazione culturale denominata "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Sede Italiana ONLUS" con sede in FIRENZE, alla VIA VILLANI n. 42.

2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

3. Essa è una organizzazione autonoma, apolitica e non persegue scopi di lucro.

4. La Associazione ha carattere volontario e durata indeterminata; è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente statuto e ha come obiettivo complementare la cooperazione internazionale.

**ARTICOLO 2**

**FINALITA' DEL CENTRO**

1. L'Associazione "Centro Internazionale per la Conservazione del

Patrimonio Architettonico - Italia" persegue in via esclusiva gli scopi e le finalità di solidarietà sociale di cui al D.LGS. 04.12.1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. a), nn. 7 (*“tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui all L. 1089/39”*) e 9 (*“promozione della cultura e dell’arte”*), ed, in particolare:

a) Raccogliere, studiare e diffondere documentazione e contributi riguardanti aspetti tecnici, scientifici e legali riferiti alla protezione, conservazione, restauro e gestione dei beni immobili e mobili culturali integranti il patrimonio storico artistico a livello nazionale e internazionale.

b) Coordinare, promuovere e stimolare l'interscambio di informazioni riguardanti il Patrimonio storico artistico, nonché definire per esso meccanismi di salvaguardia in caso di catastrofi naturali o eventi bellici.

c) Promuovere la realizzazione di Corsi Superiori, Seminari nazionali e internazionali, Workshops, Congressi, Esposizioni, giornate di studio od iniziative simili in collaborazione con Istituzioni Universitarie, Centri di Ricerca, Musei e istituzioni governative e non, nazionali e internazionali.

d) Stimolare e promuovere la conoscenza e diffusione della formazione, evoluzione, apporti, proiezione internazionale e caratteristiche del Patrimonio Storico Artistico, come di soluzioni, progetti e alternative per la sua conservazione e protezione attraverso équipes multidisciplinari di esperti che partecipano alla Associazione.

e) Contribuire alla promozione di progetti indirizzati al recupero di

tecniche artigianali specializzate relative al Patrimonio Storico Artistico e Culturale.

f) Promuovere e stimolare l'interscambio di studiosi, professionisti e specialisti del settore nonché di tecnologie dei materiali, metodi e tecniche di protezione, conservazione e restauro del patrimonio costruito.

g) Mantenere con le competenti Amministrazioni italiane rapporti di collaborazione per la protezione e gestione del Patrimonio, così come con le istituzioni, centri analoghi, musei, università, ecc.

h) Contribuire al superamento della concezione statica del Patrimonio, ed all'arricchimento della sua relazione costante e dinamica con il territorio e regione di appartenenza.

2. È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del D.L. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, che comunque non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

### **ARTICOLO 3**

#### **ATTIVITA'**

1. Per il conseguimento di tali finalità, l'Associazione "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Italia", si propone di esercitare, indicativamente, le seguenti attività:

a) Organizzare i suoi servizi interni.

b) Acquistare beni immobili, mobili o di equipaggiamento.

c) Accettare donazioni e sovvenzioni pubbliche o da privati.

d) Proporre fonti di finanziamenti differenti da quelle delle

sovvenzioni e contributi, mediante la valida e legale emissione di pubblicazioni, video, CD, riviste, ecc.

e) Organizzare corsi, conferenze, congressi e quante altre attività come specificato nell'art. 2.

f) Costituire una organizzazione territoriale

#### **ARTICOLO 4**

#### **AMBITO DI OPERATIVITA'**

1. L'ambito di operatività della Associazione sarà di carattere internazionale, auspicabilmente in cooperazione e coordinamento con organismi internazionali pubblici e/o privati, ai fini della ricerca delle soluzioni ed alternative più idonee e innovative nei riguardi del Patrimonio Storico, Artistico e Culturale.

#### **ARTICOLO 5**

#### **DOMICILIO LEGALE**

1. Il domicilio legale del "Centro Internazionale per la Conservazione del Patrimonio Architettonico - Italia" è stabilito in FIRENZE alla Via VILLANI n. 42.

2. Il domicilio legale potrà essere cambiato con decisione del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell'Assemblea Generale da convocarsi in via ordinaria.

3. La variazione della sede legale non necessiterà dell'apertura dell'iter aggravato, richiesto per le modifiche statutarie. Di tale provvedimento dovranno essere edotti gli uffici competenti, mediante doverosa comunicazione ad opera della Segreteria.

#### **TITOLO SECONDO**

*DEI SOCI*

**ARTICOLO 6**

**CONDIZIONE DI SOCIO**

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Con il presente statuto si sancisce l'uniformità del rapporto associativo e si stabilisce che ogni diversa qualificazione tra i soci ha natura prettamente formale, restando il rapporto tra gli stessi strettamente egualitario.

2. Esistono cinque categorie formali di soci: Soci Attivi o Ordinari, soci Onorari o di Merito, Soci Fondatori, Soci Protettori e Soci Collaboratori.

a) “Soci Attivi o Ordinari”

Potranno appartenere all'Associazione, in condizione di soci attivi, quelle persone fisiche o giuridiche che in virtù dell'identità degli obiettivi miranti alla conoscenza, all'indagine alla catalogazione, alla protezione ed alla conservazione del patrimonio storico artistico, desiderano prestare la loro collaborazione e la cui ammissione sia stata accettata da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

b) “Soci Onorari o di Merito”

Sono quei soggetti che in virtù dei loro servizi prestati al Centro, o dei loro riconosciuti meriti scientifici e professionali relativi alla protezione, restauro, conservazione, recupero, diffusione o accrescimento del Patrimonio Storico Artistico e Culturale, potranno essere designate, da parte dell'Assemblea Generale del Centro Italiano,

Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo o di qualunque delle Delegazioni locali italiane associate al Centro di Firenze.

c) “Soci Fondatori”

Sono quei soggetti che hanno contribuito all'istituzione dell'Associazione e/o hanno partecipato attivamente a sviluppare le attività per la quale la stessa è stata istituita.

d) “Soci Protettori”

Sono quei soggetti che realizzano o hanno realizzato contributi che per loro natura o qualità si stimano significativi. i Soci Protettori potranno essere designati da parte dell'Assemblea Generale del centro su proposta del Consiglio Direttivo o di qualunque delle Delegazioni locali periferiche.

e) “Soci collaboratori”

Potranno essere Soci Collaboratori quei soggetti che prestano regolarmente la loro collaborazione ai Soci Attivi nello sviluppo degli obiettivi, finalità e attività del Centro, e che tali siano riconosciuti da parte del Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

3. L'istanza d'ingresso all'Associazione sarà indirizzata al Consiglio Direttivo che deciderà per ciascun caso specifico.

Le adesioni che saranno respinte da parte del Consiglio Direttivo, dopo essere state debitamente valutate, saranno notificate per iscritto all'interessato il quale entro un mese dalla data della notifica, potrà allegare ulteriore documentazione a suo favore; sulla base della nuova documentazione, il Consiglio Direttivo potrà riconsiderare l'istanza

oppure confermare il rifiuto.

## **ARTICOLO 7**

### **DIRITTI DEI SOCI**

1. Sono diritti dei Soci:

a) Formare parte dell'Assemblea Generale del Centro ed occupare cariche in seno al Consiglio Direttivo, con diritto di parola e di voto.

b) Ricevere informazione periodica sulle attività del Centro.

c) Approfittare dei mezzi del Centro nel modo e nella forma che si determinano dalle disposizioni del regime interno.

d) Essere ascoltati dagli organi del Centro su qualunque reclamo, così come essere informati da parte del Consiglio Direttivo su qualunque questione che concerne gli stessi.

e) Ricevere le pubblicazioni o lavori nelle condizioni che si determinano.

f) Consultare ed esaminare i testi del Centro, come ogni altro documento o atto che si riferisce alla dinamica amministrativa dello stesso.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

## **ARTICOLO 8**

### **DOVERI DEI SOCI**

1. Sono doveri dei Soci:

a) Adempiere a quanto stabilito nel presente statuto e nei regolamenti che potranno essere adottati, così come nelle risoluzioni e determinazioni prese validamente da parte degli Organi Direttivi.

b) Adempiere alle responsabilità delle cariche per le quali risultano eletti.

c) Svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

d) Salvaguardare il buon nome e la reputazione del Centro.

e) Rispondere alle attività dovute quando sollecitati, nei modi e nelle forme che il Centro determina.

f) Contribuire economicamente nella proporzione che si determina nell'Assemblea Generale, alle spese del Centro.

g) Comunicare il cambio di domicilio.

h). La quota associativa è intrasmissibile.

## **ARTICOLO 9**

### **PERDITA DELLA CONDIZIONE DI SOCIO**

1. La condizione di socio potrà perdersi definitivamente o essere sospesa fino a un anno per alcune delle seguenti cause:

a) Richiesta dello stesso interessato comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

b) Mancato compimento di obblighi riconosciuti nel presente Statuto.

## **ARTICOLO 10**

### **PROCEDIMENTO**

1. La decadenza della condizione di socio sarà operativa direttamente se si produce volontariamente.

2. Negli altri casi il Consiglio Direttivo procederà all'inizio dell'istruttoria di decadenza, nominando un istruttore e Segretario;



l'inizio della procedura verrà notificata al socio, esponendo la motivazione della pratica di decadimento ed il nominativo dell'Istruttore.

3. Al termine di trenta giorni, decorsi dal ricevimento della notifica, si potranno formulare le giustificazioni ritenute idonee e convenienti.

Preso visione delle stesse, il Consiglio Direttivo deciderà sul permanere o meno delle ragioni che inducono alla perdita definitiva del diritto o alla sospensione fino ad un anno, della condizione di Socio: la decisione verrà notificata entro quindici giorni al Socio.

4. Se l'istruttoria si concluderà con la proposta di una sanzione, il Comitato Esecutivo dovrà sottoporla alla decisione dell'Assemblea Generale che deciderà in ultima istanza. Tale risoluzione verrà notificata al Socio e sarà iscritta negli atti del Centro, agli effetti di ulteriori reclami in via giudiziale. Con la stessa forma, si informerà l'Assemblea sull'istruttoria che conduce all'archiviazione della stessa.

### *TITOLO TERZO*

#### *DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE*

### **ARTICOLO 11**

#### **ORGANI COLLEGIALI DEL CENTRO**

1. L'organizzazione del centro avrà i seguenti Organi Collegiali:

a) Assemblea Generale.

b) Consiglio Direttivo

Subordinatamente alle singole circostanze che si presenteranno caso per caso, potranno essere costituiti gruppi di lavoro, sezioni speciali o altre determinate formazioni, subordinando i relativi regolamenti alle

disposizioni del regime interno del Centro.

2. Il Centro potrà all'occorrenza dotarsi al proprio interno di singole figure professionali o specialistiche, come quelle relative al servizio di pubblicazione, biblioteca, archivio, servizio informatico, documentazione, oppure di supporti collegiali, come il Comitato Scientifico, se si rendesse necessaria la sua istituzione.

3. Tutte le cariche statutarie del Centro sono onorifiche e gratuite.

## **ARTICOLO 12**

### **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

1. L'assemblea Generale è l'organo supremo di governo del Centro ed è formata da tutti gli associati.

2. Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno; può altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

3. La convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta o avviso pubblicato sul sito web del Centro, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed eventuale seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, da spedirsi a ciascun socio o da pubblicare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Le riunioni delle assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto, lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, valgono le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21 del Codice Civile.

5. L'Assemblea delibera su quanto a lei demandato per legge o per statuto; in particolare delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Comitato Esecutivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; approva eventuali regolamenti interni e le loro modifiche, stabilisce le quote associative, definite in prima applicazione, in seno all'atto costitutivo della Associazione; in sede straordinaria delibera sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che, al momento della convocazione, risultino iscritti.

7. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati (che rivestano cariche sociali); ciascun associato non può rappresentare più di altri due associati.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza, essa nomina il proprio Presidente.

9. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due Scrutatori.

10. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

11. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

## ARTICOLO 13

### CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli associati i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo.

3. Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente (il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento), un Segretario e un Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

5. La carica di Presidente è ricoperta dal più anziano dei cd. "Soci Onorari" e, in mancanza di membri eleggibili di questa categoria formale, dal più anziano dei cd. "Soci Attivi".

6. Esso procede pure alla nomina di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione e può compilare il regolamento interno per il funzionamento della Associazione, da sottoporre alla approvazione della Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al conto consuntivo ed al preventivo.

7. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente, ed il voto

favorevole della maggioranza dei presenti; delle riunioni si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8. Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; inoltre cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

9. Il Presidente ha facoltà, in caso di comprovati motivi di urgenza, di adottare autonomamente tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio, provvedendo a darne informazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

10. Il Segretario del Consiglio provvede alla tenuta dei libri sociali, trascrive i verbali delle Assemblee e del Consiglio.

11. Il Tesoriere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione, verifica sui termini e gli importi dei versamenti sociali, definisce gli atti contabili.

12. Il controllo sulla gestione della Associazione spetta a un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. In sede di prima applicazione della norma, il collegio dei revisori è nominato con l'Atto Costitutivo della Associazione.

#### *TITOLO QUARTO*

#### *DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE*

#### **ARTICOLO 14**

#### **DELEGAZIONI LOCALI**

1. L'Associazione promuove e sostiene l'attività delle Delegazioni

locali.

2. I Soci iscritti all'Associazione e residenti nella città e nel territorio di riferimento possono determinare la nascita della Delegazione con una Assemblea costitutiva.

3. La totalità dei soci ricadenti nel territorio della Delegazione forma l'Assemblea, che nomina un Consiglio Direttivo composto da tre membri, con l'incarico di Presidente, responsabile tecnico-scientifico e responsabile organizzativo.

4. La Delegazione fa capo ad una città strutturalmente e storicamente consolidata, ed al suo territorio competente, determinato su base storico-geografica, indipendentemente dai limiti amministrativi esistenti.

## **ARTICOLO 15**

### **ATTIVITA' DELLA DELEGAZIONE LOCALE**

1. L'attività della Delegazione consiste, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e dei suoi compiti statutari, in:

a) promozione di attività di catalogazione, studio e ricerca;

b) scambio e circolazione in rete delle informazioni all'interno dell'Associazione;

c) analisi e valutazione delle attività e degli atti degli Enti istituzionalmente competenti, relativamente al governo della città e del territorio, in merito alla finalità di conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, con particolare riferimento alle azioni di qualificazione e vitalizzazione della città storica;

d) azioni per la promozione della conoscenza del patrimonio architettonico e paesaggistico della comunità locale, anche attraverso mostre, esposizioni, dibattiti;

e) redazione di un bollettino informativo o news letter.

2. La Delegazione produce un programma delle proprie attività a cadenza annuale o pluriennale (biennale, triennale o quadriennale), che viene approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

## **ARTICOLO 16**

### **COORDINAMENTO DELLE DELEGAZIONI LOCALI**

1. Le Delegazioni locali formano un coordinamento, utilizzando anche tecnologie e sistemi informatizzati, per la circolazione delle informazioni e delle notizie.

2. L'Associazione cura e sostiene la formazione di competenze ed esperienze utili alla migliore gestione delle attività e programmi di cui all'art.15. In tal senso promuove la realizzazione di procedimenti e codici per l'archiviazione, catalogazione e comunicazione per la loro migliore circuitazione e confronto, all'interno e all'esterno dell'Associazione.

3. Un componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione è incaricato del coordinamento e del sostegno alle azioni delle Delegazioni locali.

## *TITOLO QUINTO*

### *NORME FINALI*

## **ARTICOLO 17**

### **PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che comunque diverranno di proprietà della Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;

2. Le entrate della Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale ammessa ai sensi del DLGS 460/1997.

In particolare, gli eventuali proventi derivanti dalle cd. “attività connesse” non potranno superare il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

3. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

4. L'esercizio finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

## **ARTICOLO 18**

### **SCRITTURE CONTABILI**



1. Le scritture contabili relative sia alle attività istituzionali sia alle attività connesse sono tenute in ordine cronologico e redatte entro quattro mesi dal periodo di riferimento, nella forma del libro giornale e del libro degli inventari a norma degli artt. 2216 e 2217 c.c.;

2. Oltre a queste scritture contabili, l'Associazione dovrà tenere anche il bilancio annuale e il rendiconto annuale;

3. Se nell'esercizio i proventi conseguiti dallo svolgimento delle attività istituzionali e connesse non superano € 51.645,69, l'anno successivo il dovere di tenere le scritture contabili si limiterà alla tenuta del rendiconto delle entrate e delle spese complessive; se, invece, nei due anni precedenti, i proventi supereranno € 1.032.913,80, il bilancio annuale dovrà essere assoggettato alla relazione di controllo sottoscritta da almeno un revisore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili.

## **ARTICOLO 19**

### **RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio

sociale.

#### **ART. 20**

#### **SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 12 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 21**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.